

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/79 DELLA COMMISSIONE**

del 9 agosto 1979

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/79<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 21.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(ECU/100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	31,13 25,42 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.